




COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL V.C.O.



28876 MACUGNAGA (VB) – TEL. (+39) 0324.65009 – Fax (+39) 0324.65817

EMAIL: DEMOGRAFICI@COMUNE.MACUGNAGA.VB.IT POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: COMUNE.MACUGNAGA.VB@CERT.LEGALMAIL.IT

PROPOSTA DI VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N° 23/2015 DEL COMUNE DI MACUGNAGA (ai sensi dell'art. 17 comma 5, della L.R. n.56/77 e s.m.i.)

Parere in materia di Valutazione Ambientale Strategica

Premesso che il Comune di Macugnaga ha predisposto una proposta di variante al Piano Regolatore Generale vigente, che si configura quale variante parziale, secondo i disposti dell'art. 17 comma 5 della L.R. n.56/77 e s.m.i., denominata "Variante parziale al P.R.G. n.23/2015", di rilevanza esclusivamente normativa, attinente alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione;

Considerato che il comma 8, Art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i., prevede espressamente che le varianti di cui ai commi 4 e 5, di cui al medesimo Art. 17, sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;

Richiamati:

- La D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, ad oggetto: D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi;
- L'Art. 3 bis della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e s.m.i.;

Dato atto che il Comune di Macugnaga è dotato di Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 15 del 30/01/2014, nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, area tecnica, per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi la cui approvazione compete in via esclusiva all'amministrazione comunale, ai sensi della normativa regionale vigente;

Visti gli elaborati preordinati alla verifica di VAS, a firma dell' Arch. Piero PIANA con studio professionale in Via Scaciga della Silva, 11 a Domodossola (VB), qui pervenuti e registrati a protocollo comunale n.3442 del 04/08/2015, costituiti da:

- Verifica di Assoggettabilità alla VAS
- Testo delle Norme Tecniche di Attuazione, con evidenziate le parti oggetto di modifica
- Testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione

Visto il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 24/09/2015 con i relativi allegati;

Atteso che la procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale prevede le seguenti fasi, preliminari all'adozione della variante stessa:

- Predisposizione del documento tecnico (allegato I D.Lgs. 4/2008)
- Invio della documentazione alla Provincia ed agli altri Enti competenti in materia ambientale
- Ricezione dei pareri da parte degli Enti competenti
- Determinazione dirigenziale di assoggettamento/esclusione della variante a VAS

Considerato che gli atti presupposti per l'espletamento della procedura sono pertanto rappresentati dal verbale della conferenza dei servizi e dalla successiva Determinazione dirigenziale (con relativa preliminare proposta del responsabile del procedimento).

Dato atto che in caso di esclusione della variante dalla procedura di VAS, i provvedimenti di adozione e di approvazione della variante dovranno dare atto della determinazione di esclusione con le relative motivazioni ed eventuali condizioni. In caso contrario, verrà dato corso alla procedura di VAS contestualmente all'adozione della proposta di variante.

Rilevato che la proposta di variante in esame, di rilevanza esclusivamente normativa ed attinente alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, riguarda sostanzialmente:

- la modifica dell'all'art 4 commi 23 e 24 delle N.T.d.A. vigenti, al fine di adeguare le destinazioni d'uso ivi previste ai nuovi disposti di cui alla Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 - Capo II. Semplificazioni;
- la modifica alle destinazioni d'uso consentite nelle strutture turistico ricettive esistenti, di cui all'Art. 41 delle N.T.d.A. (Classe RT/A - strutture turistico ricettive esistenti), con particolare riguardo alla sottoclasse RT/A1, con la possibilità di avere per tali aree, oltre alla destinazione di cui alla lettera a) 2° comma art. 5 della L.R. n.3/2015, anche le residenze turistico-alberghiere, come definite alla lettera a) 2° comma art. 5 della medesima L.R. n.3/2015, e quindi sempre e comunque rientrante nella definizione generale di "Aziende alberghiere";
- introduzione dell'Art. 58 bis alle vigenti N.T.d.A., concernente la possibilità di monetizzare gli standards urbanistici per spazi pubblici e per parcheggi privati, da normare con apposito regolamento da emanarsi a cura del Comune;
- modifica all'Art. 34 delle N.T.d.A. (Classe RS/A: aree di interesse storico ambientale (vecchi centri)) per adeguamento al 70% della misura di pendenza massima della copertura, nei casi di sopraelevazione consentiti, al fine di allinearla con la pendenza massima prescritta nel vigente Regolamento Edilizio Comunale, appendice all'Art. 32 (3° comma) lettera a).

Verificato che la variante urbanistica non prevede consumo di suolo e non sottrae porzioni territoriali all'attività agricola e/o alla naturalità, e che quindi la medesima non sia in grado di sollevare problemi ambientali significativi in ordine al consumo di risorse non rinnovabili e/o incremento delle emissioni, produzione di rifiuti e reflui;

Visto il verbale della conferenza di servizi del 24/09/2015 sopra richiamato, ed alla luce dei pareri ad esso allegati, rispettivamente espressi da:

- A.R.P.A. Piemonte, nota del 15/09/2015 prot. n.74496, qui pervenuta in medesima data e registrata a protocollo comunale n.3986, la quale conclude ritenendo che lo strumento urbanistico in istruttoria non debba essere assoggettato a valutazione ambientale strategica come da artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- A.S.L. V.C.O. - Dipartimento di Prevenzione Soc Igiene e Sanità Pubblica, nota del 21/09/2015 prot. 63680/15/SISP/GB, qui pervenuta in medesima data e registrata al protocollo comunale n.4093, con la quale comunica di ritenere in sostanza che il progetto non debba essere avviato alla successiva fase di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, nota del 23/09/2015 prot. n.14363 cl.34.10.09/417, qui pervenuta e registrata a protocollo comunale n.4133 in data 24/09/2015, che comunica, per quanto di competenza, di non ritenere opportuna l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

Dato atto che durante i lavori della conferenza di servizi, come segnalato con nota di A.R.P.A. Piemonte, prot. n.74496 del 15/09/2015, è emersa la necessità di interpellare il Settore Pianificazione e Gestione delle Aree Naturali Protette della Regione Piemonte, quale autorità competente nel procedimento di valutazione di incidenza, al fine di verificare la possibile interferenza della variante con i SIC/ZPS presenti in ambito comunale e/o nei Comuni confinanti;

Vista la nota qui pervenuta dal suddetto Settore regionale competente (Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Biodiversità e Aree naturali) protocollo n.32106/A16.01A del 02/10/2015 (protocollo comunale n.4277 del 02/10/2015), trasmessa in riscontro a nota comunale prot. 4123 del 23/09/2015, con la quale comunica che la variante urbanistica oggetto del presente procedimento di verifica non sia da sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza in ambito VAS ai sensi dell'art. 44 della L.R. n.19/2009;

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di poter proporre:

L'ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

della Variante parziale al P.R.G. n.° 23/2015 del Comune di Macugnaga, fatti salvi gli approfondimenti di cui ai pareri pervenuti dagli Enti coinvolti, come sopra richiamati, demandati alle successive fasi di pianificazione e progettazione della variante urbanistica.

Si trasmette pertanto il presente parere, con proposta di esclusione della variante parziale n.23/2015 al PRG vigente dalla fase di VAS, all'Amministrazione comunale di Macugnaga, quale autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica, competente a decidere in caso di verifica di assoggettabilità al processo valutativo e ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale della variante di piano mediante atto deliberativo della Giunta comunale (deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 30/01/2014).

Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità a VAS sarà pubblicato, reso consultabile e trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale consultati.

Macugnaga, 5 ottobre 2015

L'Autorità competente in materia di VAS – Organo Tecnico Comunale
(dott. agr. Ivo RABBOGLIATTI)

(dott. geol. Francesco SFRATATO)

(geom. Ivan BARBETTA)

